Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Lunedì, 10 maggio 1926 — Numero 108

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Lloyd Mediterraneo, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 27 aprile 1926.

Società generale per l'illuminazione, in Napoli: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 30 aprile 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

84ª Esposizione di belle arti, in Torino.

Con decreto 15 aprile 1926, S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Società promotrice delle belle arti di Torino, a promuovere la 84ª Esposizione di belle arti che avrà luogo a Torino nel corso della primavera del corrente anno.

Fiera esposizione di macchine agricole, in Modena.

Con decreto 20 aprile 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio c. a. al registro n. 6 Finanze, foglio n. 76, la Società modenese per esposizione fiera e corse di cavalli è stata autorizzata, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, a promuovere la Fiera esposizione di macchine agricole ed un concorso speciale per la battaglia del grano dal 17 al 26 aprile 1926 in Modena,

Esposizione internazionale industrie venatorie ed affini, in Bologna.

Con decreto 4 maggio 1926 S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Società cinofila e cinegetica emiliana a promuovere la Esposizione internazionale industrie venatorie ed affini, la Mostra nazionale animali da cortile, l'Esposizione internazionale canina, il Concorso internazionale cani poliziotti; che avranno luogo in Bologna nel corso dal 9 al 13 maggio 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1045.

LEGGE 18 aprile 1926, n. 731.
Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia.

Art. 1.

In ciascuna Provincia del Regno è istituito, con sede nel capoluogo, un Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 2.

I Consigli provinciali dell'economia rappresentano gli interessi delle attività produttrici nelle rispettive Provincie, e ne assicurano e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con gli interessi generali economici della Nazione.

Essi sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali, per quanto si attiene ai servizi relativi alle dette attività.

Art. 3.

I Consigli provinciali dell'economia esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi deferite da leggi e decreti speciali:

1° funzionano da osservatori del locale movimento economico e sociale, raccogliendo ed elaborando notizie e dati riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio e il lavoro, nonchè le condizioni in cui, nella Provincia, si svolgono tali attività; e ciò anche con riguardo ad ogni possibilità di incremento economico e di progresso sociale nella Provincia medesima;

2° formulano proposte al Governo e alle pubbliche Amministrazioni, per provvidenze attinenti all'agricoltura, all'industria, al commercio, al lavoro, alla previdenza sociale;

3° propongono regolamenti speciali di carattere provinciale, diretti ad agevolare l'efficace applicazione delle leggi interessanti l'agricoltura, l'industria, il commercio, il lavoro, e ciò nei limiti fissati dalle leggi stesse;

4° propongono al Ministero dell'economia nazionale le modificazioni o gli adattamenti dei programmi degli istituti di istruzione dipendenti dal Ministero medesimo in relazione con le condizioni locali od esigenze particolari;

5° possono, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, fondare od amministrare, da soli od in concorso con altri Enti, istituti di istruzione agraria, industriale, commerciale, ed altre istituzioni, servizi ed aziende nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e delle classi lavoratrici;

6° promuovono, in genere, iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della Provincia;

7° funzionano da organi locali per i servizi della statistica;

8° raccolgono ed elaborano i dati e gli elementi di fatto relativi ai patti collettivi di lavoro;

9° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, alle nomine dei rappresentanti provinciali nelle Commissioni e Consigli di vigilanza e di amministrazione degli istituti ed Enti consorziali nei quali sono obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale ovvero altri Ministeri;

10° possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura ed al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;

11° possono essere delegati dal Ministero dell'economia nazionale ad esercitare, in luogo del Ministero stesso, la sorveglianza su Enti ed istituti;

12° compilano e riordinano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della Provincia, e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione consigliare in cui i singoli usi furono accertati;

13° danno parere sui regolamenti di polizia rurale riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture, nonchè sulle norme per le fiere e i mercati;

14° adempiono alle attribuzioni finora demandate ai Comitati forestali, alle Commissioni provinciali di agricoltura, alle Commissioni e Comitati zootecnici ed agli Ispettorati zootecnici, dipendenti da qualunque Ente od autonomi;

15° danno parere sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni e nei domini collettivi, deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie, ed approvano i piani di massima della destinazione ed utilizzazione di tali beni in conformità delle leggi vigenti in materia;

16° provvedono, in luogo dell'Amministrazione provinciale, all'applicazione delle leggi 15 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

17° adempiono le attribuzioni fino ad ora demandate alle Prefetture ed alle Sottoprefetture del Regno, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi e segni distintivi di fabbrica e di marchi internazionali;

18° formano mercuriali e listini di prezzi agli effetti dell'art. 38 del Codice di commercio salvo quanto è disposto per i listini delle borse dei valori dalla legislazione speciale in materia;

19° ricevono e registrano le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte;

20° compilano, in base a norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, ruoli di curatori di fallimento, periti commerciali, industriali ed agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formano, a norma di legge, il ruolo dei mediatori;

21° hanno alle loro dipendenze le borse di commercio, le amministrano, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;

22° rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato sono obbligate a fornire ai Consigli provinciali della economia le notizie e i dati di cui questi hanno bisogno per adempiere le attribuzioni ad essi demandate dalla legge.

CAPO II.

Composizione — Organi — Funzionamento dei Consigli.

Art. 4.

Il Consiglio provinciale dell'economia ha di regola, le seguenti quattro sezioni;

I Sezione: Agricola e forestale.
II Sezione: Industriale.
III Sezione: Commerciale.
IV Sezione: Lavoro e previdenza sociale.

Può inoltre essere istituita, nelle Provincie con notevole traffico marittimo, una Sezione marittima.

Ciascuna Sezione si compone di:

a) membri professionali di diritto;

b) membri rappresentanti rispettivamente le istituzioni ed associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della Provincia;

c) membri rappresentanti, rispettivamente, le organizzazioni agricole, le organizzazioni degli industriali, dei commercianti, degli impiegati e lavoratori addetti ad aziende agricole, industriali e commerciali.

Art. 5.

Sono membri professionali di diritto, nelle Provincie nelle quali risiedono:

a) per la I Sezione: il direttore della cattedra ambulante di agricoltura; il direttore della scuola di agricoltura o dell'istituto agrario sperimentale avente sede nella Provincia; l'ispettore preposto al ripartimento forestale; l'ingegnere capo del Genio civile; il medico provinciale; il veterinario provinciale; il direttore dell'Istituto di credito agrario creato con legge speciale, e, nelle Provincie di propria giurisdizione, il provveditore alle opere pubbliche o un funzionario da lui delegato;

b) per la II Sezione: il direttore della scuola degli ingegneri, o, in mancanza di questa, un direttore di scuola industriale della Provincia; l'ingegnere del corpo Reale delle miniere, ove esista; l'ingegnere capo del Genio civile; un delegato della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

c) per la III Sezione: un direttore di istituto di istruzione commerciale superiore o media; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato; il direttore locale della Regia dogana;

d) per la IV Sezione: l'ispettore del lavoro; il delegato provinciale dell'emigrazione; un ingegnere dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; il medico provinciale; un rappresentante la magistratura del lavoro; un rappresentante del dopo lavoro, e un rappresentante della Cassa nazionale infortuni.

Della Sezione marittima, di cui al precedente art. 4, ove sarà costituita, faranno parte, quali membri professionali di diritto, il direttore dell'Istituto navale superiore ed in mancanza il direttore dell'Istituto nautico; il comandante del porto; l'ispettore dell'emigrazione del porto; il direttore locale della dogana; il diretore compartimentale delle Ferrovie dello Stato o un funzionario da lui delegato.

Di ciascuna Sezione farà parte, quale membro di diritto, il presidente della Deputazione provinciale.

I membri, di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale fra le persone designate, in numero doppio, dalle istituzioni ed associazioni della Provincia aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell'economia. L'elenco di tali istituzioni ed associazioni sarà formato, in ogni Provincia, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento.

I membri, di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, sono designati, per ciascuna categoria, dal rispettivo Sindacato riconosciuto a norma di legge.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sarà provveduto, per ogni Provincia:

1° ad assegnare al Consiglio stesso il numero dei membri di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4, ripartendoli fra le singole Sezioni;

2° a determinare le categorie delle persone appartenenti ai vari rami della produzione, di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

3° ad attribuire le categorie alle singole Sezioni del Consiglio;

4° a determinare il numero dei consiglieri da designarsi separatamente da ciascuna categoria.

Art. 6.

Sono designabili a norma del precedente art. 5, tutti coloro che possono essere eletti a consigliere provinciale ed appartengono ad uno dei seguenti gruppi salve le eccezioni di cui al successivo art. 7:

a) laureati in scienze agrarie, in zooiatria, in ingegneria, in chimica o in scienze economiche e commerciali e sociali; licenziati dalle Regie scuole agrarie medie, dalle scuole pratiche di agricoltura e da istituti agrari equipollenti; geometri; licenziati dagli istituti medi industriali o commerciali; licenziati dagli istituti nautici; ragionieri: tutti in quanto facenti parte di un'azienda agricola, industriale o commerciale;

b) proprietari e affittuari di fondi rustici, enfiteuti, che paghino nella provincia non meno di annue L. 25 per imposta erariale, sui terreni o per imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;

c) esercenti per proprio conto di una azienda commerciale o industriale e rappresentanti di commercio, purchè iscritti nel registro delle ditte del Consiglio provinciale dell'economia;

d) soci con firma di società in nome collettivo; accomandatari di società in accomandita; presidenti ed amministratori con firma di società anonime, purchè le dette società siano iscritte nel registro delle ditte come alla lettera *c*);

e) direttori che abbiano facoltà di firmare, da soli o congiuntamente con altri, nonchè institori di sedi o succursali di aziende agrarie, commerciali od industriali, inscritte nel registro delle ditte come alla lettera *c*);

f) curatori, institori e liquidatori di aziende agrarie, commerciali od industriali di cui alle lettere *c*) e *d*), costituite in eredità giacente, ovvero facenti parte di essa;

g) curatori di persone incapaci, che siano proprietari di aziende agrarie, commerciali o industriali di cui alla lettera *c*);

h) impiegati delle aziende agrarie, industriali o commerciali, che risiedano nella Provincia da almeno 10 anni;

i) mezzadri, coloni parziari, salariati fissi con compartecipazione e simili, i quali risiedano nella Provincia da almeno 10 anni;

l) lavoratori della terra ed operai occupati che risiedano nella Provincia da almeno 10 anni.

Art. 7.

Non sono designabili coloro che abbiano con i Consigli provinciali della economia legami di dipendenza diretta od indiretta attraverso le istituzioni che i Consigli amministrano, o interessi contrastanti con i Consigli stessi.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio provinciale della economia i consaguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di amministrazione della stessa società anonima.

La medesima incompatibilità è stabilita per la stessa Sezione fra i soci di una società in nome collettivo o in accomandita e i rispettivi impiegati, fra l'esercente in conto proprio di un'azienda agraria, industriale o commerciale e i rispettivi impiegati, e fra impiegati di una stessa ditta.

Decade dalle funzioni:

a) chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti per la eleggibilità;

b) il consigliere elettivo, che nel periodo di un anno, senza giustificato motivo, non prenda parte a tre adunanze consecutive o ad un terzo almeno delle adunanze a cui è tenuto ad intervenire.

La decadenza è pronunziata, con deliberazione motivata, dal Prefetto.

Art. 8.

I membri designati e quelli di nomina Ministeriale del Consiglio provinciale dell'economia durano in carica quattro anni. Alla fine di ogni quadriennio essi si rinnovano per intero. Gli uscenti possono essere designati di nuovo o rinominati.

Art. 9.

Ogni altra norma occorrente per le nomine e le designazioni di cui all'art. 5 sarà stabilita dal regolamento.

Art. 10.

Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia:

a) il presidente del Consiglio;

b) il presidente della Giunta;

c) la Giunta;

d) il segretario.

Art. 11.

Presidente del Consiglio provinciale dell'economia è il Prefetto della Provincia. Il vice presidente del Consiglio è nominato dal Ministro per l'economia nazionale, fra i componenti del Consiglio stesso, prima che si proceda alla elezione dei presidenti e vice presidenti delle Sezioni.

La carica di vice presidente del Consiglio è incompatibile con quella di presidente e di vice presidente di Sezione.

Il vice presidente del Consiglio e i presidenti e vice presidenti di Sezione durano in carica quattro anni.

I presidenti e vice presidenti di Sezione possono essere rieletti per il quadriennio successivo. In seguito possono essere nuovamenti eletti, purchè ottengano due terzi almeno dei voti dei componenti delle singole Sezioni.

Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia, è il legale rappresentante del Consiglio stesso, e presiede le adunanze. Il vice presidente si intende delegato all'ordinaria direzione dell'Amministrazione, firma la corrispondenza e tutti gli atti, autentica le firme depositate da commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle ditte, e relativi ad atti depositati od a deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento del vice presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione che segue in ordine di anzianità.

Art. 12.

La Giunta del Consiglio provinciale dell'economia è composta dal vice presidente del Consiglio e dai presidenti e vice presidenti delle Sezioni.

Il vice presidente del Consiglio, è presidente della Giunta.

La Giunta esercita i poteri del Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, per tutti i provvedimenti d'urgenza.

Spetta alla Giunta ripartire il lavoro fra le Sezioni per ragioni di materia; essa sottopone un oggetto al parere o deliberato di più distinte Sezioni quando la natura dell'oggetto lo consigli o il presidente di una Sezione lo domandi.

Il deliberato di una Sezione, in materia ad essa esclusivamente sottoposta dalla Giunta, ha carattere di voto o deliberato consigliare.

Se i voti o deliberati su oggetti sottoposti all'esame di più Sezioni discordano, spetta alla Giunta decidere dando ad essi carattere di voti o deliberati consigliari, se essi raccolgono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti la Giunta.

I voti e le conclusioni delle Sezioni, che non ottengano l'approvazione della Giunta, devono, non oltre trenta giorni dal loro deposito presso la segreteria del Consiglio, essere sottoposti all'esame del Consiglio, convocato anche straordinariamente.

Ai voti ed alle deliberazioni in cui il parere delle Sezioni sia stato discorde, dovranno essere allegati il voto ed il parere delle singole Sezioni.

Art. 13.

Il Consiglio provinciale dell'economia funziona a mezzo delle sue Sezioni, ciascuna per la parte di propria com-

petenza per ragione di materia, ovvero, eccezionalmente, a Sezioni riunite secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

Il regolamento fisserà quali attribuzioni siano di competenza del Consiglio in adunanza plenaria, oltre quelle indicate espressamente dalla presente legge.

Fra tali attribuzioni saranno comunque comprese le seguenti:

a) approvare il progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, compilati dalla Giunta;

b) approvare il regolamento interno del Consiglio;

c) deliberare sulle questioni per le quali il Governo abbia richiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 14.

I Consigli provinciali dell'economia possono essere sciolti con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, in seguito a motivato rapporto del Prefetto presidente, per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una Commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Consiglio e presieduta dal Prefetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Consiglio e alla Giunta, e dura in carica tre mesi. Per motivi amministrativi, tale durata può essere portata ad un periodo non superiore ad un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 15.

Il Consiglio provinciale dell'economia in adunanza plenaria si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'economia nazionale e per convocazione del Prefetto o per deliberazione della Giunta.

Le Sezioni si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti previo accordo col presidente della Giunta.

Il regolamento generale stabilirà il modo di formazione, nel seno di ciascuna Sezione, di Commissioni permanenti alle quali è attribuito di deliberare per affari o compiti particolari.

Gli affari già attribuiti alla competenza dei Comitati forestali provinciali saranno trattati a mezzo di una Commissione costituita in seno della I Sezione, e composta del presidente o in sua vece del vice presidente della Sezione, di due altri membri eletti dalla Sezione nel proprio seno, e dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'ispettore preposto al ripartimento forestale e del direttore della cattedra ambulante di agricoltura. Il Consiglio di ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori della Commissione stessa, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta. Le deliberazioni della Commissione sono definitive e contro le medesime è ammesso il gravame consentito dalle vigenti disposizioni contro i provvedimenti dei Comitati forestali.

Il Prefetto presidente e il vice presidente del Consiglio hanno diritto di assistere alle riunioni di tutte le Sezioni e di prendervi la parola. Il vice presidente ha però diritto di voto soltanto in seno alla Sezione alla quale appartiene come consigliere.

La Giunta si riunisce tutte le volte che sia necessario, per determinazione del suo presidente.

Le adunanze del Consiglio e delle Sezioni non sono legali se non vi intervenga la maggioranza del numero dei rispettivi componenti.

Le adunanze della Giunta non sono valide se non vi intervengano i due terzi almeno dei membri che ne fanno parte.

I termini per la convocazione del Consiglio, delle Sezioni e della Giunta, saranno stabiliti nel regolamento interno di ciascun Consiglio. Comunque, quando si tratti di convocazione ordinaria, il termine non può essere inferiore a dieci giorni.

Le sedute del Consiglio e delle Sezioni sono pubbliche, salvo che si tratti di argomenti d'indole personale. Non sono pubbliche le sedute della Giunta.

Art. 16.

Le deliberazioni del Consiglio nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo del Consiglio e tenute ivi esposte una settimana.

Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni stesse è comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio può caso per caso, decidere che la pubblicazione venga omessa o ritardata.

Il segretario del Consiglio è responsabile della pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge, copia delle deliberazioni pubblicate.

CAPO III.

Patrimonio e tributi.

Art. 17.

I Consigli provinciali dell'economia possono avere un patrimonio. I capitali disponibili debbono essere impiegati.

E' però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri, e ogni altro investimento aleatorio. E' altresì vietata ogni partecipazione ad imprese private, industriali o commerciali, salvo il disposto dell'art. 3, n. 5, della presente legge.

Art. 18.

I Consigli provinciali dell'economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:

a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 dell'art. 3 della presente legge;

c) dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale, comprese le attività agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;

d) dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago;

e) dal gettito di un centesimo della sovrimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla Provincia secondo le norme in vigore;

f) dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0.25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella Provincia;

g) da contributi volontari di singoli cittadini e di Enti pubblici o privati.

Sono poi consolidati nella cifra risultante dal bilancio dell'esercizio 1925, e vengono devoluti ai rispettivi Consigli provinciali dell'economia, tutti i fondi stanziati dalle singole Amministrazioni provinciali per i servizi compresi nella competenza dei detti Consigli.

Fra tali fondi passano, dal bilancio dell'Amministrazione provinciale al bilancio del Consiglio provinciale dell'economia, anche gli stanziamenti facenti carico all'Amministrazione provinciale per il mantenimento di cattedre ambulanti di agricoltura, di istituti di istruzione e scuole in genere agrarie, industriali, commerciali e di altri istituti ed Enti consorziali in cui siano obbligatoriamente consorziati il Ministero dell'economia nazionale o altri Ministeri. Per tali fondi, oltre all'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui sono stanziati, rimane l'obbligo della continuità e permanenza del consorzio, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, nonchè l'obbligo degli aumenti eventuali di contributo, ai sensi delle disposizioni stesse.

Possono altresì essere attribuiti ai Consigli provinciali dell'economia, di volta in volta, singoli fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, ed eventualmente in altri bilanci, in relazione a servizi attribuiti alla competenza dei Consigli stessi. All'uopo verrà provveduto mediante Reali decreti promossi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e nei quali saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi predetti.

Inoltre, la concessione di contributi e sussidi a carico del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per iniziative, di carattere provinciale o comunale, inerenti ai servizi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, sarà fatta dal Ministero stesso, nelle rispettive Provincie, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia. Per il tramite di questo avranno luogo le relative erogazioni, con le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal Ministero. Fanno a ciò eccezione le spese per la formazione del bilancio degli istituti governativi e consorziali autonomi con il contributo dello Stato.

I fondi provenienti comunque dai bilanci governativi s'intendono attribuiti con l'obbligo di integrale destinazione allo scopo per cui furono assegnati, in base al capitolo di spesa del bilancio Ministeriale da cui provengono. Essi devono figurare nel bilancio del Consiglio provinciale dell'economia unicamente con siffatta destinazione, e debbono essere gestiti e contabilizzati con esclusivo riguardo alla destinazione stessa.

Art. 19.

I diritti e le imposte di cui al precedente articolo sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

I tributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente sono riscossi con le forme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorità giudiziaria, secondo le regole ordinarie di competenza.

Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.

Art. 20.

Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera *c*) dell'art. 18, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonchè l'aliquota massima dell'imposta.

Ogni anno il Ministro per l'economia nazionale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura della detta imposta che ciascun Consiglio provinciale dell'economia è autorizzato ad esigere per l'anno successivo.

L'imposta anzidetta grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio. Essa si applica sui redditi netti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e *C* provenienti da attività commerciali ed industriali e sui redditi delle aziende agrarie iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *B*, con esclusione di quelli contemplati nel R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16. Le modalità per la ripartizione del reddito saranno stabilite nel regolamento.

Quando trattasi di azienda i cui redditi, in virtù di leggi speciali, siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, la valutazione del reddito agli effetti della imposta consigliare sarà quella stessa fatta dai Comuni ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538. Qualora i Comuni interessati ritardassero nel fare la valutazione, i Consigli potranno provvedere direttamente.

I Consigli provinciali dell'economia hanno facoltà di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale ed agraria, che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che abbiano dato luogo a tassazione da parte dei Comuni con la tassa di patente di cui all'art. 6 del citato Regio decreto. In tal caso l'ammontare dell'imposta per ciascuno dei redditi non potrà essere superiore all'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito minimo tassabile col sistema dell'aliquota proporzionale.

In pendenza di eventuali contestazioni relative all'accertamento ed al riparto dei redditi direttamente accertati dai Comuni, rimane sospesa la prescrizione a favore dei contribuenti, senza obbligo di alcun atto di interruzione da parte del Consiglio dell'economia interessato.

Art. 21.

I ruoli dell'imposta di cui alla lettera *c*) dell'art. 18, approvati dalla Giunta, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni interessati e posti in riscossione.

Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso alla Giunta del Consiglio dell'economia, entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli iscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui al precedente articolo, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.

Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del terz'ultimo comma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, alla Giunta. Contro la decisione di questa possono proporre ricorso al Consiglio.

Sui ricorsi presentati dai contribuenti la Giunta si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione è notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio, quando è ammesso, può essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione della Giunta.

Il Consiglio deciderà sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sarà pronunciata nella sessione successiva.

Contro la decisione del Consiglio è, in ogni caso, ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della Provincia.

I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.

Art. 22.

I Consigli provinciali dell'economia provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli gravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o tassa di patente.

Provvedono altresì agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.

Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui al primo comma del presente articolo, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare e la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o della tassa di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.

CAPO IV.

Amministrazione.

Art. 23.

L'esercizio finanziario dei Consigli provinciali dell'economia ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24.

Non più tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il maggio i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione Ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa, a cura e a spese del Consiglio.

Art. 25.

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti per le opere dello Stato.

Per speciali ed eccezionali circostanze potrà farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata, nel caso di alienazioni per un valore inferiore alle L. 20,000. Potrà pure operarsi nello stesso modo e per un valore inferiore alle lire 10,000, negli altri casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Qualora intervenga il consenso del Ministro per l'economia nazionale potrà prescindersi anche dai limiti suaccenati.

Art. 26.

Delle spese fatte dai Consigli provinciali dell'economia senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

Art. 27.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, oltre alle deliberazioni dei Consigli provinciali dell'economia specificatamente indicate nella presente legge e in altre leggi o regolamenti, anche quelle che riguardano:

1° il bilancio preventivo e il conto consuntivo, di cui al precedente articolo;

2° i regolamenti dei Consigli e le piante organiche del personale;

3° la stipulazione dei mutui;

4° le spese che impegnano il bilancio consigliare per più di un esercizio, qualora l'impegno superi il 2 per cento delle spese complessive del precedente esercizio;

5° gli storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio del Consiglio;

6° i prelevamenti dal fondo di riserva;

7° la erogazione delle somme a calcolo per spese variabili.

Le deliberazioni di cui al n. 1 s'intendono approvate se, nel termine di 90 giorni dalla data di arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero, non interviene un provvedimento motivato e definitivo di merito.

Per le deliberazioni di cui agli altri numeri, il termine predetto è di 30 giorni, quando non sia tassativamente prescritto l'esame di altri Dicasteri, oltre quello dell'Economia nazionale, o di corpi consultivi della Amministrazione dello Stato, nel qual caso il termine è di 60 giorni.

Lo stesso termine di trenta giorni vale per le altre deliberazioni soggette all'approvazione Ministeriale e non indicate nel presente articolo, quando non siano espressamente stabiliti altri termini o quando non sia prescritto l'esame di cui sopra.

CAPO V.

Denuncia e registro delle ditte.

Art. 28.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura, è tenuto a farne denuncia ai Consigli dell'economia delle Provincie, nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituite o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago debbono fare, di volta in volta, la denuncia ad ogni Consiglio dell'economia, nella cui giurisdizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I Consigli provinciali dell'economia provvedono d'ufficio alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 31.

Art. 29.

In base alle denuncie di cui all'art. 28, i Consigli dell'economia debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle ditte, degli amministratori e dei procuratori delle società, agli effetti dell'art. 11 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle ditte.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al segretario del Consiglio. Per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 30.

In ogni contratto scritto, stipulato nell'interesse di una ditta, e in ogni atto, lettera, pubblicazione ed annuncio che ad essa si riferisca, debbono essere chiaramente indicati il Consiglio provinciale dell'economia presso il quale la ditta stessa è iscritta, ed il numero dell'iscrizione.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno fissate la data dell'entrata in vigore di tale norma, le modalità di applicazione e le eventuali deroghe per i casi in cui l'indicazione suddetta potesse essere eccessivamente onerosa.

Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui al presente articolo è punita con una ammenda non eccedente le L. 500.

Art. 31.

L'omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 28 e seguenti della presente legge, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 800.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a L. 400.

Il presidente del Consiglio è tenuto a deferire i contravventori alla autorità giudiziaria, per gli effetti di legge.

Però prima di deferirli all'autorità giudiziaria, il presidente li inviterà a fare, entro il termine di 10 giorni dalla data dell'invito, la oblazione giudiziale analogamente a quanto dispone la legge comunale e provinciale.

L'oblazione non sarà accettata se, nel caso di omissione, il contravventore non avrà dimostrato di aver soddisfatto all'obbligo della denuncia.

L'oblazione sarà di L. 10 per il ritardo della presentazione, di L. 50 per l'omissione della denuncia.

Sono esclusi dal beneficio dell'oblazione i casi di falsa denuncia.

Il provento delle pene pecuniarie è interamente devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o in quiescenza di ciascun Consiglio e per migliorare il trattamento di quiescenza.

Le norme per l'amministrazione di detto fondo saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

CAPO VI.

Uffici e personale.

Art. 32.

Ogni Consiglio provinciale dell'economia ha un segretario ed impiegati di concetto, d'ordine e di servizio, in numero e per qualità rispondente alle proprie esigenze.

Le norme generali per l'assunzione, le promozioni e il trattamento del personale saranno dettate dal regolamento.

La pianta organica degli impiegati e il regolamento del personale sono deliberati dal Consiglio in adunanza plenaria, e sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Per l'azione tecnica inerente alle proprie competenze, il Consiglio si varrà degli organi tecnici cui sono preposti i rispettivi membri professionali di diritto.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 33.

Entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto provvederà alla nomina, in ciascuna Provincia, di un Commissario straordinario per l'amministrazione delle Camere di commercio e del Consiglio agrario provinciale.

Il Commissario provinciale avrà il compito:

a) di far funzionare le Camere di commercio e il Consiglio agrario, secondo l'ordinamento finora vigente, sino alla costituzione del Consiglio provinciale dell'economia;

b) di promuovere ed adottare i provvedimenti necessari per la costituzione e il funzionamento, entro l'anno 1926, del Consiglio provinciale dell'economia secondo l'ordinamento portato dalla presente legge.

I Commissari straordinari potranno delegare alcune delle loro funzioni, e farsi sostituire, in caso di impedimento o di assenza, da uno o due vice commissari che saranno proposti dai Commissari stessi alla nomina del Ministro per l'economia nazionale.

Nelle Provincie nelle quali esistano più Camere di commercio, i Commissari destineranno sempre un vice commissario per ciascuna delle Camere esistenti fuori del capoluogo.

A favore dei Commissari potrà essere stabilita, a carico del bilancio delle Camere e del Consiglio agrario provinciale, una indennità giornaliera da determinarsi nello stesso decreto di nomina.

Art. 34.

Fino a che non sia altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli dell'economia, nelle nuove Provincie, le disposizioni del cessato regime austro-ungarico concernenti le Borse, i giudizi arbitrali di Borsa, la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa e lo statuto della borsa di Trieste, approvato dalla Regia prefettura di Trieste con decreto 15 gennaio 1923.

Art. 35.

I Consigli provinciali dell'economia assorbiranno le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura, i Comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri.

S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano gli Enti ed organi assorbiti.

I Comizi agrari potranno rimanere in vita conservando il loro patrimonio e la qualità di Enti morali, per il conseguimento, nell'ambito del circondario o del mandamento, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle classi agricole da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, però, funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770.

I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facoltà di trasformarsi in consorzi agrari o società anonime cooperative a norma degli articoli 219 e 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni.

Sarà provveduto in sede di regolamento a coordinare i Consigli provinciali dell'economia con altri istituti od Enti esistenti che non fossero eventualmente contemplati dalla presente legge.

Art. 36.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento generale e tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, comprese quelle per l'inquadramento, presso i Consigli provinciali dell'economia, del personale delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, nonchè dei Comizi agrari che non si trasformeranno a norma dell'art. 35 ed a coordinare la presente legge con le altre leggi dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1046**.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 742.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 aprile 1925, **n. 383,** relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

All'art. 8 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'arruolamento degli agenti che siano operai tecnici nelle varie specialità necessarie ai servizi di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno è autorizzato a prescindere dai requisiti suddetti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1047**.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 745.

Norme per l'imballaggio e l'imbarco dei fiammiferi di fosforo amorfo e di sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, che approva il regolamento per l'imbarco, il trasporto in mare e lo sbarco delle merci pericolose;

Visto il R. decreto 24 maggio 1912, n. 279, che modifica l'art. 18 del suddetto regolamento;

Sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 del R. decreto 13 luglio 1903, n. 361, i fiammiferi di fosforo amorfo e di sicurezza (tipo svedese), esclusi quelli imballati alla rinfusa, potranno essere imbarcati sotto coperta dei velieri e dei piroscafi (tranne quelli in servizio di emigrazione) in qualunque viaggio, quando siano contenuti in pacchi o scatole chiuse in casse di legno, purchè:

a) le casse siano robuste;

b) lo stivaggio sia fatto in locali lontani da sorgenti di calore ed in modo da impedire ogni spostamento delle cassette nei movimenti della nave;

c) il carico dei fiammiferi sia possibilmente isolato, e, in ogni modo, non sia in prossimità di altre merci infiammabili e di merci che spostandosi possano produrre lo schiacciamento delle cassette contenenti i fiammiferi e sovrapporsi ad esse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1926.

Atti del Governo, registro 248, foglio 41. — COOP

Numero di pubblicazione 1048.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 746.

Approvazione del regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136;
Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923;
Veduto il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1348;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Veduto il R. decreto 11 ottobre 1925, n. 1895;
Veduto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 224;
Ritenuta la necessità di coordinare e completare le norme che disciplinano l'uso degli auto-veicoli da parte delle Amministrazioni dello Stato;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 43. — COOP.

Regolamento sul servizio automobilistico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 1.

Le vetture automobili assegnate dalle Amministrazioni dello Stato per determinate autorità debbono essere adoperate esclusivamente per ragioni di servizio.

Questa norma non si applica per quanto riguarda la vettura automobile assegnata a ciascun Ministro e a ciascun Sottosegretario di Stato, nonchè a ciascun Maresciallo d'Italia e al Grande Ammiraglio.

Art. 2.

Può essere assegnata una vettura automobile esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità:

a) Ministri e Sottosegretari di Stato;

b) Marescialli d'Italia e Grandi Ammiragli;

c) funzionari appartenenti ai gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

d) segretario generale del Ministero degli affari esteri;

e) generali di corpo d'armata, vice-ammiragli di squadra e generali di squadra aerea ricoprenti effettivamente una delle cariche previste per il loro grado; capo e sotto capo di Stato Maggiore generale; capo di Stato Maggiore della marina e dell'aeronautica; comandante generale dell'arma dei RR. CC.; comandante generale della Regia guardia di finanza;

f) capo della polizia;

g) Prefetti del Regno residenti in località con popolazione non inferiore ai 200,000 abitanti e per i quali si è riconosciuto, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze la necessità di disporre ordinariamente della vettura automobile.

Le autorità predette non possono concedere ad altri di valersi delle automobili ad esse assegnate.

E' peraltro in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi per eccezionali ed urgenti necessità di servizio, della stessa auto-vettura di cui dispongono.

Art. 3.

In luogo dell'uso dell'autovettura di servizio potrà essere assegnata, qualora se ne riconosca la opportunità e convenienza, alle autorità indicate nell'art. 2 una indennità annua da determinare con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro competente.

Tale indennità potrà non superare il limite di lire quindicimila.

Art. 4.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente, di concerto con quello per le finanze, sarà determinato per ciascuna Amministrazione, il numero degli autoveicoli da assegnarsi per il funzionamento dei servizi tecnici, quando i medesimi non possano essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto più economici.

E' vietato di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi non continuativi. Ai servizi di carattere saltuario verrà provveduto mediante noleggio dall'industria privata quando non sia possibile valersi di autovetture adibite a servizi di carattere permanente.

In nessun caso è consentito l'impiego degli autoveicoli per ragioni personali.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di concedere per qualsiasi motivo a privati od a Enti l'uso degli autoveicoli di cui essi dispongono.

Le stesse norme valgono per gli Enti autonomi comunque finanziati dallo Stato.

Art. 5.

E' vietato di tenere a disposizione autoveicoli di riserva, fatta eccezione per i servizi di mobilitazione e per quelli di cui all'art. 2 del presente regolamento.

L'uso delle autovetture tenute in riserva per quest'ultimo servizio è strettamente limitato alla sostituzione delle macchine assegnate alle cariche autorizzate a disporne.

Art. 6.

I conducenti degli autoveicoli statali saranno assunti fra il personale subalterno operaio o tecnico delle singole Amministrazioni.

Art. 7.

Ogni autoveicolo in servizio dello Stato deve recare uno speciale distintivo ben visibile.

Le caratteristiche del distintivo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

E' fatta eccezione per le autovetture assegnate alle autorità di cui all'art. 2 e per gli autoveicoli in servizio di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per gli acquisti relativi al servizio degli autoveicoli ciascuna Amministrazione dovrà, qualora non sia possibile ottenere un miglioramento nei prezzi, avvalersi dei contratti a quantità indeterminata stipulati dall'Amministrazione della guerra.

I rapporti fra le singole Amministrazioni e le ditte fornitrici saranno in questo caso regolati da apposito atto di sottomissione, nel quale verrà fatto richiamo in contratti precitati.

L'Amministrazione della guerra (Servizio automobilistico) curerà che nei propri contratti a quantità indeterminata sia inserito una clausola che consenta tale facoltà.

Art. 9.

Le riparazioni degli autoveicoli di proprietà dello Stato affidate all'industria privata saranno collaudate da organi tecnici dell'Amministrazione interessata, e in difetto, dai rappresentanti dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Art. 10.

Alla custodia e alla piccola manutenzione delle macchine di proprietà dello Stato provvede ciascuna Amministrazione coi mezzi a propria disposizione.

Per le autovetture in servizio delle Amministrazioni centrali, il cui esercizio è affidato al Ministero della guerra per effetto del R. decreto 11 ottobre 1925, n. 1895, provvede il Ministero medesimo.

Art. 11.

Per il controllo dei percorsi, ad eccezione delle automobili concesse alle autorità di cui al comma *a*) del precedente art. 2 e dei consumi, ciascun autoveicolo di proprietà dello Stato è munito di un libretto di macchina del tipo analogo a quello adottato per gli autoveicoli militari.

Da tale libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo, il nome e cognome del conduttore, i percorsi compiuti giornalmente e i prelevamenti delle materie di consumo e delle gomme e le varie spese incontrate pel mantenimento dell'automobile.

Della regolare tenuta del libretto è responsabile il funzionario preposto al servizio.

Art. 12.

I contratti di noleggio sono fatti, di regola in base al percorso con un minimo a forfait.

Per gli autoveicoli noleggiati dall'industria privata è prescritto il libretto di percorrenza. Da detto libretto devono risultare specificatamente la data e il percorso di ogni singolo viaggio sotto la responsabilità del funzionario che utilizza l'autoveicolo.

Art. 13.

Chi contravvenga alle disposizioni del presente regolamento insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a risponderne innanzi all'autorità da cui dipende in linea disciplinare.

Art. 14.

Qualora, previ accordi presi caso per caso con l'Amministrazione della guerra, si riconosca la convenienza di affidare a quest'ultima la alienazione e la ulteriore utilizzazione di autoveicoli non più servibili per gli scopi a cui erano destinati, l'Amministrazione interessata provvederà al versamento con passaggio di carico dei medesimi agli Enti indicati dall'Amministrazione militare (Servizio automobilistico).

Art. 15.

Potrà essere affidato all'Amministrazione della guerra — quando questa ne riconosca la opportunità e la possibilità — l'esercizio di tutti o di parte degli autoveicoli assegnati ai servizi tecnici.

In questo caso i fondi relativi seguiteranno a rimanere stanziati nei bilanci dei singoli Ministeri.

Art. 16.

Il presente regolamento andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Amministrazioni interessate dovranno, entro 3 mesi da tale data, rivedere tutte le assegnazioni comprese quelle per i servizi tecnici di cui all'art. 4.

Entro lo stesso termine le Amministrazioni dovranno comunicare al Ministero delle finanze, Provveditorato generale dello Stato, l'elenco completo delle autovetture di cui dispongono per qualsiasi scopo indicando le autorità assegnatarie ed il servizio che disimpegnano.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione **1049.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. **747.**

Norme per il coordinamento della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, con la legge 25 marzo 1926, n. 453, sulla professione di avvocato e procuratore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non possono essere iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori e, qualora vi siano iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Il rifiuto dell'iscrizione e la cancellazione sono pronunciati con l'osservanza delle norme degli articoli 15, 24 e 25 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Art. 2.

Il giuramento prescritto dall'art. 10 della legge 25 marzo 1926, n. 453, si presta con la seguente formula: « Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia e gli interessi superiori della Nazione ».

Art. 3.

Soltanto alle associazioni sindacali di avvocati e procuratori legalmente riconosciute, ai termini dell'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563, spetta la facoltà di adempiere ai compiti di tutela degli interessi della classe forense e specialmente di assistenza, istruzione ed educazione previsti dalla legge. Ad esse soltanto spetta la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti pubblici, quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Solo le associazioni sindacali di avvocati e procuratori, legalmente riconosciute, possono raggrupparsi in unioni o federazioni od aderire ad unioni, federazioni e confederazioni di associazioni similari.

Art. 4.

Le associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute hanno facoltà di promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare contro avvocati e procuratori dinanzi ai rispettivi Consigli forensi competenti, facendosi anche rappresentare da un loro membro specialmente delegato in tutti gli atti del procedimento. Esse possono altresì impugnare i provvedimenti dei Consigli in materia disciplinare e in materia di iscrizione, cancellazione e radiazione, anche in sede di revisione annuale degli albi, con tutti i mezzi accordati al Pubblico Ministero, qualora questi non li abbia proposti. L'impugnativa deve essere proposta nei tre giorni successivi alla scadenza del termine.

Possono anche richiedere la convocazione di assemblee straordinarie dei Collegi a norma dell'ultimo comma dell'art. 39 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Art. 5.

Le associazioni legalmente riconosciute di avvocati e procuratori possono imporre a tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi dei rispettivi Collegi, un contributo annuo individuale non superiore a L. 100, da riscuotersi in base a ruoli resi esecutivi dal Prefetto per mezzo della locale esattoria comunale.

Art. 6.

Il numero dei membri del Consiglio dell'Ordine è di sei nei Collegi, nei quali il numero degli avvocati e dei procuratori iscritti non sia maggiore di cento; di dieci dove sia maggiore di cento, ma non maggiore di trecento; di quattordici negli altri casi.

I membri del Consiglio dell'Ordine per metà vengono eletti dall'assemblea di cui all'art. 28 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e per l'altra metà sono nominati dalla locale associazione legalmente riconosciuta degli avvocati e procuratori, quando esista, secondo le proprie norme regolamentari. Quando non esiste associazione legalmente riconosciuta, la nomina è fatta interamente mediante elezione dall'assemblea di cui all'art. 28 della legge 25 marzo 1926.

Tutti i membri eletti o nominati debbono essere in possesso delle condizioni di eleggibilità stabilite dalla legge.

Il presidente del Consiglio viene nominato per decreto Reale tra i membri del Consiglio stesso.

Nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Entro un mese dalla pubblicazione delle presenti norme, con Regio decreto saranno sciolti i Consigli dell'Ordine attualmente in carica e per ciascun Collegio sarà nominata una Commissione Reale straordinaria, composta di tre, cinque o sette membri, secondo il numero degli iscritti al Collegio. La Commissione eserciterà tutte le funzioni demandate ai Consigli dell'Ordine, procederà alla straordinaria revisione dell'albo, di cui all'art. 66 della legge 25 marzo 1926, n. 453, anche in relazione all'art. 1 delle presenti norme, ed esaurita questa revisione, provvederà agli atti necessari per la elezione del nuovo Consiglio, da farsi nel giorno che sarà fissato con decreto del Ministro per la giustizia.

Finchè non sia costituito il Consiglio superiore forense, le sue funzioni saranno esercitate da una Commissione Reale superiore straordinaria, composta di 15 membri, nominati con decreto Reale fra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Il Regio decreto che nomina le Commissioni Reali straordinarie ne designa il presidente.

Per la revisione straordinaria degli albi si seguirà la procedura stabilita dall'art. 36 della legge 25 marzo 1926, numero 453. Contro i risultati della revisione sono ammessi i ricorsi, di cui agli articoli 25, 36 e 54 della legge medesima. La locale associazione legalmente riconosciuta degli avvocati e procuratori potrà ricorrere contro i risultati della revisione entro dieci giorni dalla affissione dell'albo riveduto nella sala di udienza del tribunale.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 49. — COOP

Numero di pubblicazione **1950**.

REGIO DECRETO 6 aprile 1926, n. **712**.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Chiavari.

N. 712. R. decreto 6 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Chiavari viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1926.

Numero di pubblicazione **1051.**

REGIO DECRETO 6 aprile 1926, n. 713.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Bella, in Acqui.

N. 713. R. decreto 6 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Bella, in Acqui, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1926.

Numero di pubblicazione **1052.**

REGIO DECRETO 6 aprile 1926, n. 714.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Davanzati, in Trani.

N. 714. R. decreto 6 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo ginnasio G. Davanzati, in Trani, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1926.

Numero di pubblicazione **1053.**

REGIO DECRETO 6 aprile 1926, n. 715.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Foggia.

N. 715. R. decreto 6 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Foggia viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Lentini (Siracusa), di Chiaromonte (Potenza) e di Arienzo (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa.

MAESTÀ,

A seguito delle dimissioni presentate, nel dicembre decorso, dal sindaco e dalla Giunta municipale di Lentini, dimissioni originate da una pubblica manifestazione, fomentata da taluni elementi dell'Amministrazione a proposito del grave problema della bonifica del lago, il Prefetto ha inviato in quel Comune un suo Commissario per assicurare la continuità della gestione della civica azienda, sostituendo la Giunta dimissionaria.

Non essendo possibile, però, addivenire alla ricostituzione della Giunta, perchè il Consiglio più non rispecchia nella sua maggioranza la situazione determinatasi nel Comune, e la convocazione di esso non potrebbe, quindi, aver luogo senza pericolo di perturbamenti, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, anche al fine di conferire più ampi poteri all'amministratore straordinario, per porlo in grado di riordinare i pubblici servizi ed affrettare la soluzione di altri urgenti problemi cittadini.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lentini, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Aurelio Bonfiglio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiaromonte, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

Una recente inchiesta disposta dal Prefetto sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Chiaromonte, ha accertato che essa funziona irregolarmente e che, anche per la condotta pubblica e privata di taluni suoi componenti e per gli atti di partigianeria e di rappresaglia cui si è abbandonata, ha completamente perduto la fiducia della popolazione.

Il sindaco ed un assessore sono stati denunciati per peculato e la relativa istruttoria è in corso presso la Regia procura. Numerosi altri elementi assai gravi sono risultati dall'inchiesta a carico dell'Amministrazione, ma sovratutto rilevante è che durante l'espletamento delle relative indagini, per opera di un impiegato comunale fu inscenata una pubblica manifestazione per ostacolare il regolare corso delle indagini. Tale atteggiamento di aperta ribellione ha determinato il Prefetto a sospendere l'Amministrazione comunale. E poichè data la persistente tensione degli animi, la reintegrazione in carica della rappresentanza elettiva non potrebbe avvenire senza pericolo di perturbamenti, mentre è necessario rimuovere, con mezzi adeguati, gli inconvenienti e le irregolarità rilevate dalla inchiesta, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiaromonte, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giuseppe Antonio Sole è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arienzo, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Arienzo, sorta dalle elezioni del 1920, ha svolto azione deficiente ed irregolare, che ha condotto la civica azienda ad uno stato di grave disordine.

Una recente inchiesta ha accertato che le finanze dell'Ente sono in dissesto; le tasse, per malinteso spirito di popolarità, non vengono applicate, nè sono adeguatamente valorizzati gli altri cespiti d'entrata, mentre la sovrimposta viene portata ad alta percentuale, dando luogo a sperequazioni nella ripartizione del carico tributario. Alle spese obbligatorie e di carattere ricorrente, in continuo incremento, si fa fronte mediante l'accensione di mutui onerosi e con lo stanziamento di entrate straordinarie spesso non completamente realizzabili.

A ciò aggiungasi che l'Amministrazione non ha ancora proceduto al riappalto del dazio, il cui contratto è scaduto col 1925; che le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa non vengono eseguite, nè compilati i verbali di chiusura d'esercizio; che i conti dal 1913 non sono stati presentati.

Inoltre importanti servizi pubblici sono in abbandono: insufficiente ai bisogni della popolazione l'approvvigionamento idrico, trascurata la nettezza urbana, in cattivo stato la viabilità, irregolare la distribuzione dei medicinali e dei sussidi ai poveri, per la mancanza del relativo elenco.

Il Consiglio, a seguito della contestazione degli addebiti, ha fornito controdeduzioni insufficienti. E poichè gli attuali amministratori, sistematicamente inosservanti dei precetti di legge, non danno alcun affidamento di ovviare ai gravi inconvenienti rilevati, mentre la gravità della situazione in cui trovasi l'azienda municipale, richiede, a porvi riparo, pronti ed eccezionali provvedimenti, ho l'onore, sul conforme parere del Consiglio di Stato, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arienzo, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Giovanni Murgo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1926.

Competenze spettanti per l'accertamento di contravvenzioni alle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e contro l'invalidità e vecchiaia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti l'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e l'art. 145 del regolamento, approvato col R. decreto 28 aprile 1924, n. 1422, per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia;

Decreta:

Art. 1.

Agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che accertano contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e contro l'invalidità e vecchiaia compete sul prodotto netto delle contravvenzioni stesse una percentuale nella misura del 10 per cento sulle prime L. 1000, del 5 per cento sulle ulteriori lire da 1001 a 5000, del 2 per cento sulle ulteriori somme.

Art. 2.

Per prodotto netto delle contravvenzioni s'intende la somma derivante dal cumulo delle penalità previste dall'art. 20

del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, esclusi i contributi dovuti per la regolarizzazione dell'assicurazione.

Dalla somma predetta deve dedursi, altresì, l'aggio spettante al ricevitore del registro, qualora le penalità siano pagate in seguito a sentenza.

Art. 3.

La percentuale sul prodotto netto delle contravvenzioni compete anche se le penalità siano applicate dall'autorità amministrativa, in seguito a domanda di componimento amichevole.

Art. 4.

La percentuale predetta, in ogni caso, compete soltanto quando le somme per cui il contravventore riportò condanna o che furono determinate amministrativamente, siano state effettivamente riscosse.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Gagliano Aterno e di Tocco Casauria.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Gagliano Aterno;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gagliano Aterno è prorogato di un mese.

Aquila, addì 6 maggio 1926.

Il Prefetto: RIVELLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 31 gennaio 1926 col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Tocco Casauria;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tocco Casauria è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 2 maggio 1926.

Il Prefetto: COTTALASSO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, in data 7 maggio 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, sull'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali.

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 59).

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1926 di L. 102.50 relativa alla rendita consolidato 5 per cento, n. 288677 di L. 205 a favore di Mancini Anna fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre De Marchi Matilde di Federico, vedova di Mancini Silvio, domic. a Lucera (Foggia).

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza di De Marchi Matilde di Federico vedova Mancini.

Roma, 29 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 57.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2491 — Data della ricevuta: 28 dicembre 1920 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Pastore Mario di Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie Livornesi 3 per cento: 5 — Ammontare del capitale: L. 2500, con decorrenza 2 gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data della ricevuta: 23 settembre 1924 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Legnani Claudio fu Gaspare per conto dell'Asilo infantile di Porlezza — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita L. 155 — Consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale centrale e provinciale del Ministero dell'economia nazionale, secondo la situazione al 1° gennaio 1926.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO E DELLA POLITICA ECONOMICA

XXI concorso a borse nazionali di pratica commerciale all'estero.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami e per titoli a n. 5 borse di pratica commerciale, per le seguenti piazze: Calcutta (India), Yokohama (Giappone), Johannesburg (Unione dell'Africa del Sud), Sidney (Australia), Montreal (Canadà).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno farne domanda, su carta bollata da L. 3, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio e della politica economica) entro il 15 giugno 1926.

Nella domanda l'aspirante dovrà espressamente dichiarare che intende dedicarsi all'esercizio del commercio, ed inoltre dovrà specificare:

a) in quale delle piazze suindicate desidera compiere la sua pratica commerciale;

b) in quale lingua, oltre che in inglese, intende dare le sue prove.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, comprovante che il candidato, alla data del presente avviso di concorso, non ha oltrepassato l'età di anni 30;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di stato civile da cui risulti che l'istante non è coniugato;

d) certificato di sana costituzione fisica;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta;

g) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

h) diploma di laurea conseguito in un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali dipendente dal Ministero dell'economia nazionale, o nell'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, o nell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Palermo;

i) certificato delle classificazioni riportate in tutti gli esami.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente bando.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), devono essere legalizzati.

E' in facoltà degli aspiranti alle borse di presentare gli altri titoli che possedessero: di essi sarà tenuto conto soltanto in caso di parità di merito negli esami di concorso.

La domanda sarà altresì accompagnata da un elenco, in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni prodotte, e dovrà contenere l'esatta indicazione del recapito del concorrente per le comunicazioni che il Ministero avrà bisogno di fargli.

I concorrenti che dimostrassero con regolare certificato di essere impiegati presso un'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti richiesti alle lettere *b*), *e*), *f*).

Art. 4.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, nei giorni che saranno con lettera raccomandata o per telegramma, notificati agli aspiranti ammessi.

Gli esami consisteranno in sole prove orali nelle materie seguenti:

a) lingua inglese ed un'altra lingua a scelta del candidato;

b) geografia economica;

c) merceologia;

d) tecnica mercantile e bancaria;

e) diritto commerciale;

f) economia politica.

Per la geografia economica, la merceologia e la economia politica i candidati saranno esaminati specialmente in relazione al Paese cui appartiene la piazza per la quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Art. 5.

La borsa è accordata per un biennio; potrà tuttavia essere prorogata per un terzo anno, quando concorrano circostanze speciali e sia dimostrata l'utilità del provvedimento.

Art. 6.

Quando concorrano speciali motivi, il titolare di una borsa può essere autorizzato dal Ministero a compiere la pratica commerciale in una piazza diversa da quella assegnatagli.

Art. 7.

I vincitori delle borse dovranno raggiungere, nel termine di tre mesi, la piazza loro assegnata. Trascorso detto termine, essi saranno considerati decaduti, senza altro avviso, dalle borse.

Art. 8.

L'ammontare di ciascuna borsa è stabilito in lire oro 5500 annue, al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

La borsa sarà pagabile in rate mensili posticipate e potrà cessare od essere ridotta per motivi di demerito od anche quando colui al quale fu concessa si sia formato una posizione conveniente.

A coloro cui saranno conferite le borse potranno essere pagate, in tutto o in parte, a seconda delle condizioni di famiglia, le spese di viaggio per raggiungere la piazza di destinazione.

Nulla sarà concesso per il viaggio di ritorno in Italia.

Art. 9.

I titolari predetti, durante il tempo in cui compiono la pratica commerciale, non possono abbandonare la piazza loro assegnata senza averne ottenuto l'autorizzazione del Ministero, previa regolare domanda motivata e corredata del parere del Regio rappresentante d'Italia del luogo. L'arbitrario abbandono della residenza porta per conseguenza immediata la sospensione della borsa, salvi gli ulteriori provvedimenti che si riterranno del caso.

Art. 10.

I titolari delle borse avranno cura di procurarsi nella piazza ove saranno destinati un posto presso una casa commerciale per potervi compiere la pratica di commercio. Il Ministero potrà coadiuvarli in tale ricerca.

Dovranno poi inviare ogni trimestre al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio e della politica economica) un rapporto particolareggiato intorno ai prodotti di maggiore smercio nel Paese ove risiedono e ai mezzi migliori per rendere sempre più attivi i traffici tra l'Italia e i rispettivi Paesi di residenza. Il Ministero si riserba di affidare loro, quando lo creda opportuno, lo studio di speciali argomenti che interessino i nostri traffici con i Paesi ove essi risiedono.

Roma, addì 7 maggio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato